



## COMUNE DI PAESANA

Via Barge n. 6 - 12034 Paesana (CN)  
Tel. 0175 94105 - Fax 0175 987206  
Mail: [servizidemografici.comune@paesana.it](mailto:servizidemografici.comune@paesana.it)  
Pec: [comune.paesana.cn@cert.legalmail.it](mailto:comune.paesana.cn@cert.legalmail.it)  
C. F. 85001190041 - P. IVA 00565510047



Paesana, 18.03.2020

Protocollo n. 1299

N. Reg. Ord. 9/2020

**OGGETTO:** ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI DAL 18 MARZO AL 31 MARZO 2020

### IL SINDACO

**Premesso** che in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 4/10/2018, n. 15 su tutto il territorio Regionale nel periodo compreso tra il 1° Novembre sino al 31 marzo è fatto DIVIETO di abbruciamento di materiale vegetale (di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 3/04/2006, n° 152 (norme in materia ambientale);

**Considerato** che sono ammesse le deroghe di cui all'art. 10 comma 4 della medesima Legge Regionale n. 15/2018;

**Vista** la comunicazione della "Regione Carabinieri Forestali Piemonte", gruppo di Cuneo in data 9/03/2020, prot. n. 951, pervenuta presso questo Comune in data 11/03/2020, prot. n. 1206 mediante la quale si rammenta l'opportunità di derogare con ordinanza dal divieto di abbruciamento purché non sussista il rischio per gli incendi boschivi;

**Ritenuto** necessario consentire l'applicazione delle deroghe di cui alla L.R. n. 15/2018, art. 10 comma 4 in quanto non sussiste, allo stato attuale, il pericolo di incendi boschivi poiché revocato dalla Regione Piemonte in data 9/03/2020;

**VISTO** l'art. 7 D. Lgs 285/92;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 recante il T.U.E.L.;

### DISPONE

Ai sensi del comma 6, art. 10 della L.R. del Piemonte n. 15/2018, la deroga al divieto di abbruciamento nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 al 31 marzo 2020 come previsto al comma 4 nei seguenti casi:

Comma 4: Sono ammesse deroghe .... nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

- a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
- b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;
- c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
- d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

Si precisa altresì che: Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, sia preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

La presente Ordinanza viene pubblicata presso l'Albo Pretorio comunale on-line.

### AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.



IL SINDACO

PAUDANO Dott. Emanuele